



+

Procura della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni

di Ancona

N. 10/V/Seg./2022



Tribunale per i Minorenni

delle Marche

- Ancona -

11 gennaio 2021

OGGETTO: D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 contenente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. Impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli Uffici Giudiziari. Modifiche - introdotte dal D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 - attinenti al possesso ed alla esibizione del *c.d. green pass*.

Il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, in oggetto specificato, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la precedente disciplina in materia di accesso ai luoghi di lavoro e, in particolare, negli uffici giudiziari.

Nella specie, la precedente regolamentazione, all'art. 9sexies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, prevedeva in capo ai magistrati ordinari, onorari, giudici popolari e, ai sensi dell'art. 9quinquies co. 1 e 2, del personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, dunque, gli agenti, gli ufficiali di polizia giudiziaria ed i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria) l'obbligo di possesso o di esibizione, sino al 31 marzo 2022, della certificazione verde (*c.d. green pass base*).

Erano, quindi, esenti da tale obbligo, ai sensi del co. 8 dell'art. 9 sexies, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato, estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Il decreto ora in vigore – ed in particolare l'art. 3, rubricato come “estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19” - prevede una modifica a quanto sopra esposto.

Deve, innanzitutto, premettersi che la decorrenza di tali disposizioni dal prossimo 1° febbraio viene specificata dal co. 1 *ter* dell'art. 9 *bis*, novellati dal menzionato art. 3 del D.L. n. 1/2022, quale previsione e norma generale per l'utenza degli uffici giudiziari.

L'art. 3 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, al co. 1 *lett. a)*, n. 2, *lett. b)*, n. 1 apporta una modifica al comma 4 dell'art. 9 *sexies* del D.L. n. 52/2021, addizionando, tra coloro cui è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione COVID-19 (c.d. *green pass di base*) i **“difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia”**, mentre, al n. 2, ha confermato **l'esenzione per i “testimoni e le altre parti del processo”**.

In tal senso, l'art. 3, co. 1, *lett. a)*, n. 1 *ter*, statuisce che, a decorrere dal prossimo 1° febbraio 2022, l'ingresso ai pubblici uffici da parte degli utenti è consentito solo a coloro che siano muniti di green pass base, con ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti già indicati (magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria ed i soggetti appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, difensori, i consulenti tecnici, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), **sempre esclusi i testimoni e le parti del processo**.

Si precisa che - secondo quanto previsto dall'art. 1, n. 1 - dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età, entro il prossimo 15 giugno, devono essere in possesso del *cd. green pass rafforzato o super green pass* - secondo quanto previsto dall'art. 9, co. 2, *lett. a)*, *b)* e *c-bis*) del D.L. n. 52 del 2021.

Doveroso è chiarire che sono sottratti a questi vincoli coloro che – già precedentemente, in ragione del loro stato di salute – erano esentati dall'obbligo vaccinale.

In ultimo, considerato che il Ministero della Giustizia aveva già indicato quale modalità operativa il controllo attraverso l'App gratuita “Verifica C19” ed aveva precisato che tale tipo di accertamento rientra nel quadro dei servizi di vigilanza privata che gli uffici territoriali hanno sottoscritto con le varie ditte, nell'ambito del contratto per la fornitura del servizio di vigilanza privata armata presso gli Uffici Giudiziari aventi sede nel Comune di Ancona, sarà cura della Ditta assicurare che il personale addetto alla Vigilanza presso il Tribunale per i Minorenni e la Procura per i Minorenni di Ancona effettui tale verifica nel momento dell'accesso del personale interessato presso i sopra indicati Uffici.

Pertanto, oltre a tutti i soggetti indicati nell'atto disciplinante le modalità operative inerenti la verifica circa il possesso delle certificazioni verde covid 19 a firma congiunta dei sottoscritti, prot. n. 655/U/Seg./2021, saranno soggetti a controllo con la modalità “a tappeto” (già indicato per tutti gli altri soggetti con il prot. n. 655/U/Seg./2021) anche tutti i difensori, consulenti, periti e gli altri ausiliari del magistrato (con esclusione di persone informate sui fatti, testimoni e parti processuali).

In caso di mancato possesso o di mancata esibizione di valida certificazione verde da parte dei soggetti sopra indicati, agli stessi sarà vietato l'accesso agli Uffici giudiziari, con contestale comunicazione del fatto alla Segreteria Amministrativa dei due Uffici giudiziari.


Si comunichi – immediatamente – a:

- Tutto il personale in servizio presso gli Uffici giudiziari;
- Alla società di vigilanza "La Vedetta";

Si trasmetta per opportuna conoscenza a:

- Presidente della Corte D'Appello di Ancona;
- Procuratore Generale presso la Corte D'Appello;
- Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino.

Il Procuratore per i Minorenni
Dott.ssa Giovanna Lebboroni



Il Presidente del Tribunale
per i Minorenni
Dott. Vincenzo Capozza

